



REPUBBLICA ITALIANA

19/2025

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Massimo LASALVIA	Presidente
Fabio Gaetano GALEFFI	Consigliere relatore
Aurelio LAINO	Consigliere
Donatella SCANDURRA	Consigliere
Stefania PETRUCCI	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sull'appello in materia pensionistica iscritto al n. **60256** del ruolo generale, proposto da *omissis*, nato a *omissis* il *omissis*, c.f. *omissis*, rappresentato e difeso dagli avv.ti Fabio Esposito, c.f. SPSFBA75E04F839C, pec fabioesposito3@avvocatinapoli.legalmail.it e Giorgio Grasso, c.f. GRSGRG76D23F839V, pec giorgiograsso@ordineavvocatiroma.org e con gli stessi elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Via Giuseppe Gioachino Belli 86, come da mandato a margine del ricorso di primo grado;

contro

1) INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, c.f. 80078750587, con sede in Roma, via Ciro il Grande n.

21, in persona del rappresentante legale pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Sergio Preden, c.f. PRDSRG72L16H501O, pec avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it. Antonella Patteri, c.f. PTTNNL60E49D665K, pec avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it, Giuseppina Giannico, c.f. GNNGPP70B67D883T, pec avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it, Lidia Carcavallo c.f. CRCLDI68C66F839U, pec avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it e Sebastiano Caruso, c.f. CRSSST60L27E463R, pec avv.sebastiano.caruso@postacert.inps.gov.it e con gli stessi elettivamente domiciliato a Roma, via Cesare Beccaria 29, negli uffici dell'Avvocatura centrale dell'Istituto, come da procura in calce all'atto di costituzione in giudizio;

2) MINISTERO DELLA DIFESA, c.f. 80425650589, con sede in Roma, in Viale dell'Esercito n. 186 Via XX Settembre 97, Roma, in persona del Ministro legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato dal capo della divisione 2^a della Direzione generale della previdenza militare e della leva Col. Antonio Caccamo, come da delega in atti;

avverso

la sentenza della Sezione giurisdizionale regionale per la Campania n. 647/2022, della Corte dei conti Sezione giurisdizionale regionale per la Campania, depositata il 25 agosto 2022.

Visti l'appello, gli atti e i documenti di causa;

Uditi, nella pubblica udienza del 16 gennaio 2025: il consigliere relatore Fabio Gaetano Galeffi; l'avv. Filippo Manca, in sostituzione

degli avv.ti Fabio Esposito e Giorgio Grasso, per *omissis*; l'avv. Giuseppina Giannico per l'Inps; il dott. Roberto Sulli, per il Ministero della difesa; con l'assistenza del Segretario d'udienza dr.ssa Simonetta Colonnello.

Svolgimento del procedimento

Con atto depositato il 27 settembre 2022, *omissis* ha impugnato la sentenza n. 647/2022 della Sezione giurisdizionale regionale per la Campania, che si è pronunciata su due ricorsi formulati da *omissis*, tendenti ad ottenere, il primo, la pensione privilegiata e, il secondo, il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di infermità ascritte alla settima e alla ottava categoria.

La sentenza impugnata: 1) ha dichiarato il difetto di giurisdizione della Corte dei conti sul capo di domanda concernente il danno da ritardo nella conclusione del procedimento amministrativo, indicando quale giudice munito di giurisdizione quello amministrativo; 2) ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell'INPS sui capi di domanda concernenti la dipendenza da causa di servizio della patologia lamentata dal *omissis* e l'attribuzione della pensione privilegiata per tale patologia; 3) ha condannato il *omissis* a pagare all'INPS le spese di lite, liquidate in 1.000 euro; 4) ha rigettato i capi di domanda concernenti la dipendenza da causa di servizio della patologia lamentata dal *omissis* e l'attribuzione della pensione privilegiata per tale patologia; 5) ha compensato integralmente le spese di lite fra il Longobardi ed il Ministero della Difesa.

omissis ha affidato il gravame ai seguenti motivi:

1) erronea interpretazione del combinato disposto degli artt. 4 e 7 c.g.c., 102 c.p.c. e 111, secondo co., Cost., in ordine alla statuizione di primo grado sulla carenza di legittimazione passiva dell'Inps, anche in ordine alle spese per cui è stata pronunciata condanna;

2) vizio di motivazione in relazione agli artt. 39 e 167 c.g.c. e 111, 6° co., Cost. e difetto di istruttoria in relazione agli artt. 165 e 166 d. lgs. c.g.c., in relazione alla parte della sentenza impugnata in cui si rigetta la domanda in assenza di adeguata istruttoria e di adeguata motivazione;

ed ha chiesto:

a) accertare e dichiarare che la patologia sofferta dall'appellante per la quale è stato giudicato inidoneo al servizio dipende da causa e/o concausa di servizio e per l'effetto:

b) accertare e dichiarare il diritto dall'appellante alla corresponsione della pensione privilegiata;

c) condannare il Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., nonché l'Inps (ex INPDAP), in persona del l.r.p.t., al riconoscimento della pensione privilegiata all'appellante e alla ricostruzione della carriera sia giuridica che economica e consequenzialmente a corrispondere ogni emolumento dovuto;

d) per la soccombenza, condannare le controparti all'integrale refusione delle spese processuali del doppio grado giudizio a favore dei procuratori anticipatari.

In via istruttoria, l'appellante ha insistito affinché sia conferito nuovo incarico a C.T.U. per l'accertamento della dipendenza delle

patologie sofferte dall'appellante da causa di servizio, necessaria al fine dell'erogazione della pensione privilegiata richiesta.

Contestualmente l'appellante ha chiesto la sospensione degli effetti della sentenza impugnata, evidenziando l'estensione degli effetti della pronuncia gravata anche nei confronti dell'Inps e un difetto di motivazione che andrebbe ad inficiare la sentenza impugnata.

Il Ministero della difesa si è costituito il 4 novembre 2022, deducendo che i vizi lamentati dall'appellante non costituirebbero motivi di diritto e che la sentenza impugnata sarebbe adeguatamente motivata; ha chiesto quindi il rigetto in toto del ricorso in appello e la conferma dell'impugnata sentenza, con vittoria di spese.

L'Inps si è costituito con memoria del 22 novembre 2022, evidenziando la carenza di legittimazione passiva dell'ente poiché la pensione risale al luglio 2001 e pertanto era stata gestita dal Ministero della difesa. L'Istituto previdenziale ha riproposto l'eccezione di prescrizione quinquennale ed ha concluso per il rigetto dell'appello e dell'istanza di sospensione in quanto inammissibili o comunque infondati.

All'esito dell'udienza camerale del 15 dicembre 2022, questa Sezione, mediante ordinanza n. 25/2022, depositata il 20 successivo, ha respinto l'istanza di tutela cautelare formulata dall'appellante.

La parte appellante ha depositato memoria il 20 dicembre 2024, con cui ha rimarcato la legittimazione passiva in capo all'Inps; la motivazione della sentenza impugnata sarebbe viziata da difetto di

istruttoria, in quanto non è stata disposta alcuna CTU per appurare le condizioni sanitarie del ricorrente; le valutazioni del Giudice adito sarebbero quindi prive di fondamento, in particolare sotto il profilo medico legale; il Giudice avrebbe inoltre revocato, senza validi motivi, un'ordinanza che già disponeva l'espletamento di accertamenti sanitari: ha insistito quindi per l'accoglimento dell'appello.

L'Inps ha depositato memoria il 2 gennaio 2025, riportandosi al contenuto delle difese già presentate per la fase cautelare e chiedendo il rigetto dell'appello.

All'udienza del 16 gennaio 2025, le parti hanno insistito per l'accoglimento delle rispettive conclusioni, come rassegnate in atti.

La causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

Va verificata preliminarmente l'ammissibilità dell'appello alla luce dei limiti posti dall'art. 170 c.g.c., secondo cui "nei giudizi in materia di pensioni, l'appello è consentito per soli motivi di diritto; costituiscono questioni di fatto quelle relative alla dipendenza di infermità, lesioni o morte da causa di servizio o di guerra e quelle relative alla classifica o all'aggravamento di infermità o lesioni". Il richiamato art. 170 c.g.c. ha limitato l'appello avverso le decisioni del giudice contabile in materia pensionistica ai soli motivi di diritto riguardanti la portata dispositiva di una norma giuridica e/o il suo ambito applicativo a fattispecie astratte alle quali consegue in via immediata la regola di diritto applicabile alle fattispecie concrete.

L'appello è invece escluso per le questioni di fatto quali quelle relative alla dipendenza da causa di servizio o guerra dell'infermità, lesioni o morte, e quelle concernenti la classifica e l'aggravamento di infermità o lesioni, salvo il caso in cui sia dedotto in appello un vizio di motivazione – sub specie di omessa o apparente motivazione – concernente le predette questioni di fatto (SS.RR. 10/2000/QM e vigente art. 170, comma 4, c.g.c.). Nei termini sopra enunciati, il gravame è ammissibile per il profilo di carenza motivazionale addotta dall'appellante.

Ancora in via preliminare, in accoglimento del primo punto di impugnazione, va affermata la legittimazione passiva dell'Inps, che, nella sua qualità di ordinatore secondario di spesa su cui si riversano gli effetti della pronuncia giudiziale, conserva l'interesse a contraddire, in quanto attuale detentore della posizione contributiva e pensionistica del ricorrente e quindi competente a verificare la corretta valorizzazione del rapporto contributivo (Corte conti sez. II App. sent. n. 8/2022, app. Sicilia sent. n. 110/2022, sez. I App. sent. n. 48/2015). Ne consegue inoltre la caducazione della pronuncia di primo grado in ordine alle spese liquidate in favore dell'Inps.

Nel merito, come risulta dall'iter del giudizio di primo grado, qui di seguito richiamato, il Giudice territoriale ha evidenziato - con ordinanza n. 158/2019 del 7 novembre 2019 - che il ricorrente aveva prestato servizio dal 01.10.1970 presso la Scuola Specialisti di Macerata quale allievo Governo Rifornimento M.S.A., nonché vari enti Aeronautici, in forza al 220 Gr. R.A.M. Licola, ininterrottamente

dal 26.09.1990 al 19.07.2001. In particolare, dal 26.09.1990, proveniente dal 40 Gruppo Ricezione e Smistamento Aeroporto Ciampino, ha ricoperto gli incarichi di gestore Circoli Mense, di addetto al Magazzino M.S.A. e di fiduciario Magazzino Ordinario (materiale di casermaggio e vestiario). Successivamente, il ricorrente ha rivestito dal 01.01.1995 al 10.10.1996, l'incarico di Fiduciario del Consegnatario del Comando 90 Stormo di Grazzanise, presso il locale Magazzino Ordinario, sostituendo il precedente fiduciario, senza effettuare nessun periodo di affiancamento. Il ricorrente ha fatto inoltre presente che, anche se di categoria diversa da quella prevista per lo svolgimento dell'incarico, si è fatto sempre carico di un profuso impegno per la risoluzione di complesse problematiche che al tempo insistevano in tale branca. In particolare, risulta aver effettuato continue ricognizioni del materiale di casermaggio, attività che avrebbero sottoposto lo stesso a significativi stress psico-fisici, con estensione del lavoro oltre il normale orario. Il ricorrente ha fatto presente di aver svolto, inoltre, anche diversi servizi armati e di reparto ed ha partecipato alle annuali esercitazioni N.A.T.O. e Nazionali della Difesa che si svolgevano periodicamente nella base dove prestava servizio. Ad avviso del ricorrente, l'aver svolto le suddette mansioni che comportavano condizioni di vita disagiata con stress psico-fisico, in ambienti di lavoro non idonei, in quanto non rispondenti ai requisiti previsti in materia di salute e di sicurezza dei lavoratori, avrebbe causato l'insorgere della seguente infermità "cardiopatìa ischemica ipertensiva complicata

dall'insorgenza, di un aneurisma dell'arteria coronaria destra". Al ricorrente, infatti, già in data 28 ottobre 1998, era stata diagnosticata «Epigastralgia in sospetta cardiopatia ischemica" e, pertanto, in data 22 ottobre 2001, presentava istanza di riconoscimento della dipendenza delle sopra citate infermità da causa di servizio ed istanza di conseguente attribuzione dell'equo indennizzo. Il Ministero della Difesa, con provvedimento prot. n. 98856/611730/A dell'8 maggio 2008 - comunicando il parere espresso dal Comitato di Verifica per le cause di servizio con verbale n. 40084 del 30 gennaio 2008 - ha respinto le predette istanze, non riconoscendo la dipendenza da causa di servizio delle seguenti accertate infermità: 1) cardiopatia ischemica con angina da sforzo di lieve entità ed ipertensione arteriosa farmacologicamente controllata. Avverso detto provvedimento, il ricorrente ha presentato opposizione ai sensi dell'art. 10 bis L. 241/90 ma l'Amministrazione con il decreto n. 261/N del 13 gennaio 2011, ha confermato il precedente parere n. 40084/2008 sulla base del quale erano state respinte le suddette istanze. Il ricorrente ha quindi impugnato dinanzi al TAR il provvedimento di diniego del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e la conseguente reiezione della domanda per ottenere l'equo indennizzo, ma il ricorso è stato dichiarato inammissibile con la sentenza n. 4418/2013. In data 4 aprile 2011, il ricorrente ha proposto domanda di pensione privilegiata all'Ente competente, senza che l'Amministrazione, ad un anno dalla richiesta, procedesse ad alcuna comunicazione in merito.

Pertanto, con un primo ricorso, depositato in data 1° aprile 2015 e rubricato al n. 67070 del registro di segreteria della Sezione Campania, il pensionato ha contestato il silenzio inadempimento da parte del Ministero della Difesa nell'adozione del provvedimento in merito alla richiesta di pensione privilegiata e richiedendo l'indennizzo per il ritardo nella conclusione del procedimento di concessione o di rifiuto del beneficio in questione.

Con un successivo ricorso, depositato in data 4 febbraio 2016 e rubricato al n. 67588 del registro di segreteria della Sezione Campania, il pensionato ha impugnato il decreto n. 130/2/A del 5 novembre 2015 del Ministero della Difesa, nel frattempo intervenuto, che ha respinto la domanda di pensione privilegiata ordinaria; provvedimento del quale viene contestata la genericità e l'assenza di motivazione.

Il ricorrente ha evidenziato che la Commissione Sanitaria di Appello dell'Aeronautica Militare, con verbale n. 464/2001 del 19 luglio 2001 ha riconosciuto l'infermità da "cardiopatía ischemica con angina da sforzo di lieve entità – Ipertensione arteriosa in scarso controllo farmacologico - Dislipidemia e iperglicemia in trattamento farmacologico" e lo ha ritenuto permanentemente non idoneo al servizio militare incondizionato. Per questi motivi, il pensionato, con i ricorsi in epigrafe, ha chiesto che venga accertato e dichiarato che la patologia sofferta, e per la quale è stato giudicato inidoneo al servizio, dipende da causa e/o concausa di servizio e che, quindi, venga accertato e dichiarato il diritto alla corresponsione della

pensione privilegiata, oltre la condanna dell'Amministrazione resistente al pagamento dell'indennizzo per ritardo nella definizione del relativo procedimento amministrativo. In via istruttoria, ha chiesto venga disposta CTU per la determinazione della dipendenza della causa di servizio per le patologie sofferte dal ricorrente ed alla consulenza tecnica di parte.

Con memoria depositata il 24 giugno 2016, il Ministero della Difesa ha rappresentato che il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio si era già espresso in senso negativo due volte sulla dipendenza da fatti di servizio delle patologie denunciate. Ad avviso dell'organo tecnico sanitario, infatti, la “cardiopatia ischemica con angina da sforzo di lieve entità (II classe NYHA) ipertensione arteriosa farmacologicamente non controllata” non era ritenuta contratta per causa di servizio “in quanto trattasi di patologia riconducibile a insufficiente irrorazione del miocardio per riduzione del flusso ematico coronarico, a sua volta derivante da restringimento o subocclusione del lume vasale per fatti ateromatosi dell'intima della parete arteriosa. Poiché l'ateromatosi vasale può derivare da fattori multipli costituzionali o acquisiti su base individuale, la forma in questione non può attribuirsi al servizio prestato, anche perché in esso non risultano sussistenti specifiche situazioni di effettivi disagi o surmenage psico-fisico tali da rivestire un ruolo di causa o concausa efficiente e determinante”. L'Amministrazione ha fatto altresì presente che, ai sensi del d.P.R. n. 461/2001, il giudizio medico-legale reso dall'organo tecnico individuato per legge ad

accertare la dipendenza da causa di servizio dell'infermità contratta o della lesione subita da un pubblico dipendente è il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio - organo deputato in via esclusiva all'accertamento della riconducibilità ad attività lavorativa delle cause produttive di infermità o lesione, in relazione a fatti di servizio ed al rapporto causale tra i fatti e l'infermità - il quale basa le sue conclusioni su motivazioni scientifiche e su dati dell'esperienza propri della disciplina applicata, che per il loro carattere squisitamente tecnico, pur se sinteticamente riportati, sono di per sé insindacabili se, come nella specie, adeguatamente motivati e soprattutto se coerenti con le circostanze di fatto emerse nel corso del procedimento. L'Amministrazione si è opposta alla richiesta di CTU ed ha eccepito il difetto di giurisdizione della Corte dei conti sulla richiesta di risarcimento del danno da ritardo nella definizione del procedimento amministrativo; nel merito chiede il rigetto del ricorso e, in subordine, eccepisce l'applicazione della prescrizione quinquennale per i ratei precedentemente maturati.

Il Giudice territoriale, con la citata ordinanza n. 158/2019, ha quindi riunito i ricorsi iscritti al n. 67070 ed al n. 67588 del registro di Segreteria della Sezione Campania, introdotti con ricorsi rispettivamente depositati in data 1° aprile 2015 e 4 febbraio 2016, in quanto proposti dal medesimo ricorrente, sulla medesima pretesa e per le stesse infermità, nei confronti della medesima Amministrazione, della quale contestava il silenzio e l'emissione di un provvedimento negativo.

Nella stessa ordinanza n. 158/2019, il Giudice partenopeo ha rilevato che la questione di merito concerneva il riconoscimento della dipendenza da fatti di servizio delle infermità di cui risulta affetto il ricorrente, anche a titolo di interdipendenze e/o aggravamento, ai fini dell'attribuzione della pensione privilegiata e che, pertanto, si trattava di una questione di natura squisitamente medico-legale. Ha rilevato quindi la necessità, ai fini del decidere, di acquisire un motivato parere medico legale, in grado di approfondire nei suoi esatti termini la questione, di natura prettamente tecnica, con particolare riguardo ai seguenti quesiti:

«1) se l'infermità "cardiopatía ischemica con angina da sforzo di lieve entità (II classe NYHA) ipertensione arteriosa farmacologicamente non controllata" possa essere considerata dipendente da fatti di servizio, anche sotto il profilo concausale, riferito alle valutazioni del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio del 31.01.2008 e del 19.12.2008.

2) in caso di riconosciuta dipendenza, a quale tabella e categoria possa essere ascritto il relativo trattamento pensionistico.»

Successivamente, nel prosieguo del giudizio, il Giudice territoriale, in diversa composizione, nell'udienza del 12 gennaio 2022, ha assunto la seguente ordinanza a verbale, ove (dopo aver rilevato che nessuna relazione peritale era stata depositata dall'UML, quale organo incaricato di esprimere il parere):

«considerato che l'evidente ingiustificabilità dell'inerzia dell'UML rende inevitabile la sostituzione di quel consulente tecnico d'ufficio ai sensi dell'art. 196 c.p.c., applicabile nei giudizi dinanzi a questa Corte in virtù

del rinvio di cui al comma 2 dell'art. 7 c.g.c.;

considerato tuttavia che, prima di demandare ad altri un analogo incarico consulenziale,, appare necessario vagliare i presupposti lavorativi e clinici della pretesa attorea, acquisendo dalle parti il foglio matricolare del omissis ed i principali referti richiamati dal suo consulente medico Pasquale Severino, nella perizia versata in atti unitamente al ricorso introduttivo del secondo dei due giudizi in epigrafe;

considerato che, nel loro insieme, le ragioni testé illustrate inducono a revocare l'ordinanza n. 158/2019 e a subordinare al vaglio della suddetta produzione documentale l'eventuale conferimento di un nuovo incarico peritale;

ha revocato l'ordinanza n. 158/2019 ed il correlativo incarico peritale conferito all'Ufficio Medico Legale presso il Ministero della Salute;»

assegnando alle parti termine per produzioni documentali e rinviando all'udienza del 30 maggio 2022.

All'udienza del 30 maggio 2022, il Giudice di primo grado ha trattenuto la causa in decisione, per le seguenti considerazioni:

«9. Venendo al merito, si appalesano totalmente generiche e stereotipate le circostanze addotte dal omissis a suffragio dell'invocata dipendenza causale: cioè, essenzialmente, aver, “durante tutto il periodo di lavoro dal 01.10.70 al 19.07.2001, ... sempre prestato la propria attività lavorativa in ambienti di lavoro non idonei, perché non rispondenti ai requisiti previsti in materia di salute e di sicurezza dei lavoratori” (pag. 5 del primo ricorso e pag. 3 del secondo ricorso). Inoltre appare impensabile che una patologia della gravità resa palese soprattutto dall'intervento chirurgico del 1°

ottobre 2003 presso la clinica "Pineta Grande" (pag. 13 del deposito omissis 30 marzo 2022) possa esser dipesa, tra l'altro nei confronti di un soggetto costantemente adibito a mansioni impiegatizie presso magazzini dell'Aeronautica o quale gestore di circoli o mense di quest'ultima, dalle minimali circostanze di fatto addotte ai paragrafi IV, V e VI del primo ricorso (pagg. 2 e 3).

L'unico fatto specifico ivi addotto consiste in un malore occorso al omissis nel 1996, asseritamente "... in occasione di un'ispezione presso il proprio luogo di lavoro ..." (pag. 6 del primo ricorso). Tuttavia questa concomitanza spaziale non dimostra alcunché; ed anzi, in capo all'odierno ricorrente, quell'ispezione potrebbe anche aver destato timori di contestazioni riguardo al proprio operato lavorativo. Mentre, ovviamente, è irrilevante la connessione "... da lui [stesso operata con] ... un probabile picco ipertensivo ..." (ibidem), ferma restando la genericità del malore stesso.

10. Infine, avuto riguardo alle specifiche patologie di cui il omissis invoca la dipendenza da causa di servizio, dirime qualsiasi residuo dubbio quanto riferito nella perizia Severino (all. 3 al secondo ricorso): cioè il "... pregresso moderato tabagismo ..." del ricorrente stesso (pag. 16 e, analogamente, a pag. 20), la cui veste di "ex fumatore" risulta evidenziata pure dal Cardio Medical Center di Napoli, in un certificato rilasciatogli il 14 marzo 2008 (n° 9 dell'elenco a pag. 3 di quella perizia).

11. Tuttavia, nonostante l'assenza di prova riguardo alla dipendenza da causa di servizio delle patologie lamentate dal omissis ed il conseguente rigetto della domanda attorea a quel proposito, nonché ovviamente in tema

di pensione privilegiata, il ritardo quasi quindicennale del Ministero nel pronunciarsi sull'istanza di pensione presentata dal omissis il 5 novembre 2001 (all. 5 al ricorso), ossia all'indomani della sua riforma dal servizio stesso, giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra l'odierno ricorrente ed il Ministero della Difesa.»

La sentenza impugnata ha quindi rigettato i capi di domanda concernenti la dipendenza da causa di servizio della patologia lamentata dal ricorrente e l'attribuzione della pensione privilegiata per tale patologia.

Ritiene questo Giudicante che la motivazione dell'impugnata sentenza sia inficiata da vizio motivazionale.

Il richiamo nella sentenza impugnata a circostanze che sarebbero “totalmente generiche e stereotipate” non concorda con la documentazione medico sanitaria versata in atti, in particolare non è in grado di contrastare efficacemente il contenuto della CTP allegata al ricorso di primo grado R.G. 67588, di cui si riportano i seguenti elementi conclusivi:

«Il Sig. omissis, maresciallo dell'aeronautica, era affetto da cardiopatia ischemico-ipertensiva complicata dall'insorgenza, nonché aggravamento, di un aneurisma dell'arteria coronaria destra per il quale fu sottoposto a trattamento chirurgico di bypass con arteria mammaria omolaterale.

Per i suesposti motivi si realizzano elementi medico-legali per dover ammettere un rapporto di concausalità necessaria e preponderante tra l'attuale minorazione dell'apparato cardiovascolare e l'adempimento degli obblighi di servizio connessi con il lavoro di militare svolto.

L'infermità di cui sopra, in quanto esitata in una limitazione dell'attività fisica per sforzi di media entità (II classe NYHA), è ascrivibile alla II categoria della tabella A di cui al DPR n. 834/81.»

A fronte degli elementi versati in giudizio, il Giudice di primo grado ha infatti compiuto una valutazione che non risulta coerente con la necessità di procedere ad ulteriori accertamenti per vagliare la correttezza degli accertamenti sanitari presenti in atti. In tal modo, la motivazione non ha dato dimostrazione di una piena valutazione in ordine alla logicità, fondatezza e razionalità delle valutazioni poste a fondamento della decisione, nell'escludere la sussistenza delle condizioni per il riconoscimento del trattamento richiesto.

Per quanto esposto in precedenza, sussistendo un'ipotesi di vizio motivazionale *sub specie* di carenza ed omissione, anche il secondo punto di impugnazione si manifesta fondato.

Va quindi annullata la sentenza di primo grado, rendendosi necessario il rinvio al Giudice di primo grado, in diversa composizione, per l'ulteriore esame nel merito, in applicazione dell'art. 170, comma 4, c.g.c., ove si dispone che il Giudice d'appello, quando annulla la sentenza del giudice monocratico delle pensioni per omessa o apparente motivazione su un punto dirimente della controversia costituente questione di fatto, rimette gli atti al primo giudice per il giudizio sul merito e la pronuncia sulle spese del grado d'appello.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione prima giurisdizionale centrale d'appello,

accoglie l'appello iscritto al n. **60256** del ruolo generale, proposto da *omissis*, annulla la sentenza n. 647/2022 del 25 agosto 2022 della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Campania, e rinvia al Giudice di primo grado, ai sensi dell'art. 170, comma 4, c.g.c., affinché, in diversa composizione, si pronunci sul merito del giudizio oltre che sulle spese del grado di appello.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 16 gennaio 2025.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

f.to Fabio Gaetano Galeffi

IL PRESIDENTE

f.to Massimo Lasalvia

Depositata in Segreteria il 21/02/2025

IL DIRIGENTE

f.to Massimo Biagi